



COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -



Ordinanza n. 6 del 17/01/2021

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente. Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19. Chiusura scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 comma 6 del D. Lgs.vo 267/2000;

CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2020 e prorogato al 30 Aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI tutti i DPCM e le Ordinanze Regionali aventi ad oggetto misure per la prevenzione, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che a seguito di attività di screening mediante tampone molecolare per COVID – 19 sono emersi due casi di positività e che nelle famiglie interessate ci sono alcuni bambini che frequentano i plessi scolastici di Amaroni;

Richiamata la propria ordinanza n. 1 del 12/01/2021 per la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio emessa a tutela della salute pubblica;

SENTITO il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Squillace;

RITENUTO necessario salvaguardare la salute degli studenti e dell'intera comunità adottando opportune misure al fine prevenire eventuale diffusione del contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi ubicati nel Comune di Amaroni dell'Istituto Comprensivo Squillace, già disposta con Ordinanza Sindacale n. 1 del 12/01/2021, da domani 18 gennaio e fino a sabato 23 gennaio 2020;

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa: al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Squillace, alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, alla Stazione dei carabinieri di Girifalco, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, all'Albo Pretorio per la pubblicazione;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

